

Istruzioni operative n. 29 Ver. 2
per l'erogazione dell'anticipo in regime di Aiuto di Stato ai
sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE

(Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020)

(L. n. 27 del 24 Aprile 2020)

(Decreto Mipaaf n. 6520 del 5 giugno 2020)

(DM n. 6476 del 15 giugno 2020)

SOMMARIO	Errore. Il segnalibro non è definito.
Contesto di applicazione	3
Modalità di conteggio dell'anticipo spettante	3
Condizioni di ammissibilità ed esclusioni	4
Posizioni Debitorie.....	5
Capienza Registro Nazionale Aiuti di Stato	5
Trasferimenti Titoli 2020	5
Interessi	7
Richiesta di rinuncia all'anticipo nazionale	7
Anomalie di anticipo su Demetra	8
Trasparenza L.241/90 e s.m.i.	9

Contesto di applicazione

Le Comunicazioni della Commissione Europea (2020/C 91 I/01) del 20/03/2020 – *Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*, e (2020/C 112 I/01) del 04/04/2020 – *Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19* hanno dichiarato temporaneamente compatibili con il regime degli aiuti stato previsti dall'art. 107, paragrafo 3, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali anche nel settore dell'agricoltura (punto 23).

L'art. 78 del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 – *Misure in favore del settore agricolo e della pesca* modificando l'art. 10 ter del DL 29 marzo 2019 conv. in L. n. 44 del 21 maggio 2019 introducendo, per l'anno 2020, la possibilità di avvalersi di un procedimento alternativo di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.

Gli aiuti connessi all'anticipazione sono concessi ai sensi dell'art. 107 paragrafo 3 lettera b) del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea così come definito dalla Comunicazione della Commissione Europea (2020/C 91 I/01).

Con i Decreti del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo nn. 6520 del 05/06/2020 e 6476 del 15/06/2020 venivano definite le condizioni per le erogazioni dell'aiuto, e con circolari di Agea Coordinamento nn. 38466 del 08/06/2020 e 39997 del 15/06/2020 venivano emanate indicazioni operative.

Modalità di conteggio dell'anticipo spettante

L'anticipazione è concessa agli agricoltori attivi ai sensi dell'articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, che conducono superfici agricole alla data del 15 giugno 2020 inserite nel proprio

fascicolo aziendale i quali hanno presentato o si impegnano a presentare la domanda unica nel 2020 per il regime di base di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013 (sono quindi esclusi i soggetti che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori).

Come definito nella richiamata normativa, l'anticipo corrisposto sarà pari al 70% del valore del portafoglio titoli 2019 dell'agricoltore, come risultante dal Registro nazionale titoli 2019, con esclusione dalla base di calcolo:

- a) dei titoli oggetto di cessione temporanea fino all'anno 2019;
- b) dei titoli in corso di cessione o già ceduti alla data ultima di presentazione della domanda di anticipazione il 30/06/2020;
- c) i titoli oggetto di pignoramento.

Per definire lo spettante le domande vengono poste in stato "in istruttoria" al fini di permettere al sistema di:

- Eseguire il conteggio delle anomalie;
- Eseguire i controlli amministrativi previsti e calcolare gli importi spettanti.

Condizioni di ammissibilità ed esclusioni

Sono esclusi dall'anticipazione:

- i soggetti non in possesso del requisito dell'agricoltore attivo di cui all'art. 9 del Reg. UE 1307/2013; la verifica del requisito dell'Agricoltore attivo è effettuata alla data del 06/07/2020;
- i soggetti aventi una situazione debitoria con importi esigibili nel Registro nazionale debiti o nel Registro debitori dell'Organismo Pagatore e non esigibili ma comunque conosciuti dall'Organismo Pagatore alla data del 06/07/2020;
- i soggetti con provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall'Organismo pagatore alla data del 06/07/2020;
- i soggetti che già beneficiano dell'anticipazione bancaria dei contributi PAC attivate sulla base delle convenzioni sottoscritte dagli Organismi pagatori con gli istituti bancari;
- i soggetti per i quali l'importo da erogare sia inferiore a 300 euro;

- le imprese in difficoltà prima del 31 dicembre 2019 ai sensi del punto 23 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economica nell’attuale emergenza del COVID 19”. La nozione di impresa in difficoltà è quella prevista dall’art. 2 del Reg. (UE) n. 702/2014 e all’art. 3 del Reg. (UE) n. 1388/2014.

Posizioni Debitorie

Per ottemperare a quanto previsto, questo O.P. procederà al censimento di tutti i debiti conosciuti alla data del **06/07/2020**.

Verranno esclusi dell’anticipo tutti i soggetti per i quali, alla data del **06/07/2020**, non risulti completamente estinto il debito in ragione di:

- Mancata o parziale restituzione da parte del beneficiario;
- Movimentazioni interbancarie ancora in corso;
- RegISTRAZIONI della restituzione non ancora perfezionate sugli appositi registri.

Capienza Registro Nazionale Aiuti di Stato

L’ammissibilità al finanziamento dipende, tra le altre condizione, dalla disponibilità sull’importo residuo erogabile. L’importo concedibile non deve essere superiore a 100.000 euro.

Gli esercizi finanziari considerati sono quello in corso e i due precedenti e i relativi importi sono prelevati dalle Visure del “Registro Nazionale Aiuti” scaricate successivamente alla presentazione della domanda di anticipo.

Trasferimenti Titoli 2020

Per i soggetti richiedenti l’anticipo non sarà possibile, successivamente al 30 giugno 2020, il rilascio delle domande di trasferimento dei titoli in qualità di cedenti per la campagna 2020.

Nel caso di mancata erogazione dell’anticipo sarà possibile procedere al rilascio delle domande di trasferimento titoli per la campagna 2020. Gli interessati che hanno beneficiato dell’anticipazione possono invece presentare un nuovo trasferimento titoli a partire dalla

campagna successiva, ferma restando l'intervenuta compensazione. Restituzioni dell'anticipo anche a mezzo bonifico bancario da parte dell'agricoltore non permetteranno in ogni caso il rilascio delle domande di trasferimento titoli per la campagna 2020.

Lo schema sottostante illustra in dettaglio la gestione dei trasferimenti titoli in relazione all'anticipo.

Metodo 2 - Aiuti di Stato		
Vincoli e pagamenti anticipo in relazione allo stato dei Trasferimenti titoli al 30/06/2020	Definizione "perfezionati" o "non perfezionati" o in corso di cessione	Controlli successivi al rilascio dei TRT
<p>TRT perfezionati o rilasciati entro il 30 giugno 2020</p> <p>Pagamento del cedente sulla base del portafoglio 2019 senza i titoli oggetto di TRT rilasciato o perfezionato</p> <p>I titoli oggetto di TRT perfezionato o rilasciato al 30/06/2020 non saranno pagati al cessionario se richiede anticipo metodo 2</p> <p>Coloro che percepiranno l'anticipo metodo 2 verranno segnalati nel SIAN e non potranno essere cedenti di alcun TRT campagna 2020 rilasciato dopo il 30/06/2020</p>	<p>I trasferimenti sono considerati "perfezionati" se in stato "rilasciato" al 30/06/2020 e se i titoli oggetto di trasferimento sono in stato "validato" al 01/07/2020 nel portafoglio del cessionario</p> <p>I trasferimenti rilasciati (cioè con titoli in corso di cessione) sono i trasferimenti rilasciati ma non perfezionati cioè con i titoli in attesa di validazione</p>	<p>I controlli sui trasferimenti titoli successivi al rilascio degli stessi che possono bloccare la validazione dei titoli sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vincoli giuridici relativi a pignoramenti/pegni/atti di autorità giudiziarie - cessionario agricoltore non attivo - debiti sul cedente senza capienza (questo controllo viene effettuato prima e dopo il rilascio del trasferimento titoli) - Assenso del cedente mancante o non correttamente registrato
<p>TRT non rilasciati entro la data del 30 giugno</p> <p>Non bloccheranno o ridurranno il pagamento dell'anticipo metodo 2 al cedente, ma non potranno essere rilasciati, saranno bloccati e potranno essere ripresentati nella campagna 2021 salvo aver restituito anticipo</p> <p>Se si rinuncia o se non viene pagato l'anticipo al cedente, i TRT saranno sbloccati. La data ultima entro la quale rinunciare all'anticipo è il 06/07/2020.</p> <p>Coloro che percepiranno l'anticipo metodo 2 verranno segnalati nel SIAN e non potranno essere cedenti di alcun TRT campagna 2020 rilasciato dopo il 30/06/2020</p>	<p>I trasferimenti non rilasciati sono quelli che si trovano in uno degli stati precedenti il rilascio (ad es. in compilazione, stampato, completo)</p>	

Interessi

L'aiuto è connesso all'erogazione dell'anticipo e corrisponde agli interessi calcolati sulla somma anticipata ponendo come parametri di tasso quanto definito nella "Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore con decorrenza 1° giugno 2019" (2008/C 14/02). Pertanto il tasso annuo è attualmente dello 0,78%.

Il periodo di riferimento per il calcolo interessi è fissato dal 31/07/2020, data ultima di erogazione dell'anticipo, alla data del 30 giugno 2021.

Il calcolo viene effettuato applicando le seguenti formule:

Per l'anno 2020:

Importo da erogarsi * giorni dal 31/07/2020 al 31/12/2020 * 0,78 / (366 * 100)

Per l'anno 2021:

Importo da erogarsi * giorni dal 01/01/2021 al 30/06/2021 * 0,78 / (365 * 100)

Nota:

Il 2020 è anno bisestile e pertanto il tasso annuo va parametrato su 366 giorni.

Il giorno di presunta erogazione è considerato quale primo giorno nel conteggio del periodo.

Richiesta di rinuncia all'anticipo nazionale

Le rinunce alla domanda di anticipo precedentemente presentata, dovranno pervenire a mezzo PEC entro la data del **6 luglio 2020** nelle seguenti modalità:

Beneficiari in proprio:

Tramite invio di richiesta di rinuncia riportante il CUA del beneficiario e allegata copia del documento di identità all'indirizzo:

protocollo@cert.arpea.piemonte.it

Nota:

Qualora l'invio venga effettuato a mezzo dall'indirizzo PEC registrato in Anagrafe Agricola (Fascicolo Aziendale) non occorre allegare un documento di identità.

Beneficiari presentanti domanda per tramite del CAA:

Il CAA provvederà alla raccolta e all'inserimento nel fascicolo aziendale delle richieste di rinuncia e invierà (tramite il referente regionale ed in una unica soluzione) elenco dei rinunciataria a mezzo PEC (protocollo@cert.arpea.piemonte.it) in formato PDF.

Invierà inoltre medesimo elenco in formato Excel all'indirizzo du2020@arpea.piemonte.it.

Tutte le richieste pervenute oltre il termine sopra indicato non potranno essere processate in ragione delle procedure informatiche di pagamento già avviate.

Anomalie di anticipo su Demetra

Le anomalie di seguito elencate informano i beneficiari circa l'esclusione dal percepimento dell'anticipo:

- TRB 09 – verifica che la persona fisica presente su AT non sia deceduta
- AGRI-AT – Verifica del requisito di Agricoltore in Attività
- P1001 – Verifica presenza di almeno una particella condotta al 15 giugno 2020
- ANT-01 – Verifica erogazione di un solo pagamento di anticipo per beneficiario;
- ANT02 - Verifica richiesta pagamento anticipo da parte del beneficiario;
- ANT03- Verifica presentazione della domanda iniziale entro i termini previsti (trasmissioni entro il 30/06/2020 23:59:59)
- ANT06- Verifica domanda con soggetto escluso dalla erogazione anticipo (presenza di debito)
- ANT08- Verifica esclusione dal pagamento per sfioramento plafond demiminis residuo o aiuti di stato

Trasparenza L.241/90 e s.m.i.

Le anomalie saranno pubblicate sul sistema informativo, già utilizzato per la presentazione della domanda unica e relativa domanda di anticipo all'indirizzo:

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/agricoltura/servizi/966-demetra-domanda-unica-di-pagamento-2-0-procedimenti>

Tale pubblicazione assolve l'obbligo di notifica relativa al procedimento di cui trattasi ai sensi della L. 241/90.